

Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

Art. 1

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie)

1. Con decreto del Ministro della salute, **di concerto con i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la **finanza pubblica**, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». **Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle Regioni, dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:**
 - a) **monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;**
 - b) **promuovere studi ed analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;**
 - c) **monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**
2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento, **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Art. 2

(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-septies) l'aver commesso il fatto con violenza o **minaccia** in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”.

Art. 3 (STRALCIATO IN CDM)

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza presso i presidi ospedalieri)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, comma 2, lettera c) dopo le parole “su cui insistono” sono inserite le seguenti “presidi ospedalieri,”;

- b) all'articolo 9, comma 3 dopo le parole "su cui insistono" sono inserite le seguenti "presidi ospedalieri,".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**